

DELIBERAZIONE N. 960 DEL 21/10/2025	
OGGETTO: Presa d'atto della sentenza di condanna n. 342/2025 della sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti emessa nei confronti della sig.ra F.L. Provvedimenti consequenziali	
Esercizi/o e conto 2025 Centri/o di costo 2003000 - Importo presente Atto: € 566,47 - Importo esercizio corrente: € 566,47 Budget - Assegnato: € - - Utilizzato: € - - Residuo: € - Autorizzazione n°: - Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista	STRUTTURA PROPONENTE UOC Affari Generali e Legali Il Dirigente Responsabile Massimiliano Gerli Responsabile del Procedimento Eleonora Allocca L'Estensore Daniele Avari Proposta n° DL-927-2025
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 20/10/2025 IL DIRETTORE SANITARIO f.f. Costanza Cavuto	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Data 20/10/2025 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Massimo Armitari
La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: Sent. 342 2025.pdf	

Il Dirigente della UOC Affari Generali e Legali

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *“Preso d’atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.”*;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”*;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);
- Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti

Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per l’Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

Visto il Decreto Legislativo n.64 del 16.08.2016 “Codice di giustizia contabile” e, in particolare, gli artt.214 e ss., relativi alle azioni esecutive delle sentenze di condanna della Corte dei Conti;

Viste le Linee Guida sull’esecuzione dei titoli giudiziali esecutivi del 21.01.2025 della Corte dei Conti – Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio – con le quali si forniscono indicazioni generali sull’esecuzione dei provvedimenti adottati dal giudice contabile in favore dell’amministrazione o ente;

Premesso con sentenza n. 342/2025, notificata agli IFO il 25.07.2025, prot. 11409 in ordine al giudizio di responsabilità iscritto al n. 80605 del registro di segreteria e promosso dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio, la Corte dei Conti condannava la Sig.ra F.L. al pagamento a favore degli IFO della somma di euro 300,00, comprensiva degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, oltre le spese di giudizio, liquidate in euro 266,47;

Considerato che con deliberazione del 07.08.2025, n.751, sono state recepite le Linee Guida sull’esecuzione dei titoli giudiziali esecutivi della Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio, di cui al prot. 14 del 21.01.2025;

che con la medesima deliberazione è stata individuata, ai sensi dell’art. 214, comma 3, c.g.c., quale struttura interna, per tutte le attività volte al recupero delle somme secondo le modalità di esecuzione previste, la U.O.C. Affari Generali e Legali, con riserva di comunicare tempestivamente al Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti, unitamente all’avvio delle singole procedure esecutive, il nominativo ed i contatti del responsabile del procedimento all’uopo individuato;

Atteso che, inoltre, le suddette Linee Guida, in coerenza con quanto disposto dal Codice della Giustizia contabile, nel richiamare il potere dovere di ogni amministrazione

creditrice di procedere all'esecuzione del provvedimento giudiziale di condanna dispongono in merito:

al dovere dell'amministrazione per il tramite dell'Ufficio designato, di dare immediato avvio all'azione di recupero del credito (art. 214, c.3 c.g.c);

all'obbligo dell'amministrazione di iscrivere distintamente, nei documenti contabili, i proventi dei crediti liquidati e di ogni altra somma connessa alla sentenza da eseguire, tenendo presente che le spese di giudizio riscosse dall'amministrazione ai sensi del Testo Unico in materia di spese di giustizia, devono essere successivamente riversate in favore dell'Erario statale;

che tra le possibili procedure di recupero attivabili dall'Amministrazione per il recupero delle somme di cui alla sentenza sopra citata, alternativamente o cumulativamente, in caso di mancato pagamento spontaneo, vi è il recupero in via amministrativa attraverso le ritenute nei limiti di legge, sulle somme dovute all'agente pubblico in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto (TFR) o quello di quiescenza comunque denominati;

Tenuto conto che la Sig.ra F.L. risulta attualmente in servizio presso gli I.F.O.;

Ritenuto pertanto necessario prendere atto della sentenza di condanna della Corte dei Conti n. 342/2025 con la quale la sig.ra F.L. è stata condannata a pagare agli I.F.O. la complessiva somma di euro 566,47 e per l'effetto dare esecuzione alla stessa secondo le modalità indicate al punto 6 delle succitate Linee Guida;

Precisato che tutta la documentazione richiamata e non allegata al presente provvedimento è disponibile presso la U.O.C. proponente;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, prima comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

PROPONE

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- prendere atto della sentenza di condanna n. 342/2025 della Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti con la quale è stato ordinato alla sig.ra F.L. di pagare in favore degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri la somma di euro 300,00 oltre agli interessi legali, alla rivalutazione monetaria;
- prendere atto, inoltre, che le spese di giustizia di cui all'ordinanza sopra citata saranno corrisposte direttamente da questi Istituti allo Stato secondo quanto previsto all'art.10 delle Linee Guida sull'esecuzione dei titoli giudiziali esecutivi della Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio, di cui al prot. 14 del 21.01.2025;
- procedere per l'effetto ad incassare il complessivo importo di euro 566,47, secondo le modalità previste al punto 6 delle le linee guida sull'esecuzione dei titoli dei titoli giudiziali esecutivi della Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio, recepite con deliberazione I.F.O. n. 751/2025.

La U.O.C. Affari Generali e Legali, la UOC Risorse Umane e relazioni sindacali e la U.O.C. Risorse Economiche provvederanno, una volta adottato il presente provvedimento, a curare tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali e Legali

Massimiliano Gerli

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *“Presa d’atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.”*;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, non ch  l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virt  dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza   totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonch  alla stregua dei criteri di economicit  e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale; ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta cos  formulata concernente *“Presa d’atto della sentenza di condanna n. 342/2025 della sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti emessa nei confronti della sig.ra F.L. Provvedimenti consequenziali”* e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

-rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Pistilli,
e dall'Avv. Sara Corba ed elettivamente domiciliata
presso lo studio in Viterbo (VT), Via Belluno, 69;

Uditi, nella pubblica udienza del 24 giugno 2025, con l'assistenza del segretario Dott.ssa Alessandra Giannotti, il giudice relatore Consigliere Dott.ssa Alessandra Sanguigni, per la Procura il V.P.G. dott.ssa Eleonora Lener e l'Avv. Sara Corba per la convenuta.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione giurisdizionale la sig.ra - collaboratrice sanitaria - infermiera dipendente in servizio della struttura sanitaria pubblica IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IRE-ISG di Roma, per un'ipotesi di danno all'erario, causato in ragione di false attestazioni (n.7 episodi) della presenza al lavoro di altro dipendente

nel periodo compreso tra il 20.12.2018 e il 28.06.2019, per sentirla condannare al risarcimento del danno cagionato ed al pagamento in favore degli IFO della somma di Euro 1.366,94 corrispondente al danno da disservizio causato, oltre interessi dalla data dell'illecito maturati e maturandi, o alla diversa somma che sarà determinata dal Collegio

giudicante, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

2. Nello specifico, la Procura ha riferito di aver avuto notizia da diversi articoli di stampa del 2022 sull'avvio di indagini penali, riguardanti dipendenti pubblici, per ipotesi di reato di truffa ai danni dello Stato aggravata, in relazione alla constatazione di un sistema di false timbrature ed artificiose presenze in servizio, a seguito dell'acquisizione di una denuncia-querela da parte di dirigenti amministrativi degli IFO. In esito ad interlocuzione con la Procura penale di Roma, veniva acquisito il fascicolo penale ed in seguito veniva delegata per incombenze istruttorie ulteriori la Stazione Carabinieri di Roma Eur, già delegata nelle indagini penali sui fatti. Risulta in atti che, in data 26 febbraio 2024, era stato emesso il decreto di citazione diretta in giudizio per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv e 640, c.2, c.p. nei confronti di 34 soggetti indagati, fra cui la sig.ra .

convenuta, perché la stessa "con artifici e raggiri - consistiti nell'utilizzare il badge di

attestandone falsamente la presenza all'interno del posto di lavoro agli IFO di Roma -

induceva in errore il preposto alla liquidazione dei relativi emolumenti degli IFO, Ente Pubblico, così procurando al predetto un ingiusto profitto con conseguente danno per l'Ospedale. In Roma fino al 28.06.2019". Come comunicato alla convenuta, con nota prot. n. 00152 del 2 ottobre 2024, il procedimento disciplinare nei suoi riguardi è stato sospeso per i seguenti motivi: "ai sensi del dettato di cui all'art.55 ter, comma 1. D. Lgs. n.165/2001, in considerazione della complessità dell'accertamento del fatto addebitato, non disponendosi allo stato, inoltre, di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione di una sanzione disciplinare".

In sintesi, all'esito ad una complessa attività investigativa espletata anche attraverso tecniche di videosorveglianza, geo-localizzazione e localizzazione tramite GPS (cellule telefoniche) e mediante servizi di osservazione e pedinamento, era risultato che la convenuta in n.7 occasioni, dettagliate dal requirente, aveva timbrato personalmente il badge di altro dipendente al fine di attestarne falsamente la presenza in servizio.

La condotta asseritamente dolosa della convenuta viene inquadrata nella fattispecie della violazione

dell'art. 55 quater, comma 1 bis, del d.lgs. 165/2001.

Il danno contestato viene qualificato dal requirente come danno da disservizio e parametrato alla quota parte dei costi sostenuti dall'amministrazione danneggiata per il ripristino della legalità, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, quantificato dall'amministrazione in € 1.366,94 quale quota dell'intero costo, pari a complessivi € 46.476,08 sostenuto dall'Amministrazione per l'assistenza legale commissionata ad un avvocato esterno all'Ente, cui è stato affidato l'incarico di consulenza legale e costituzione nel giudizio penale nei confronti di n.34 dipendenti IFO, rinviati a giudizio per falsa attestazione in servizio, fra i quali proprio la convenuta.

3. Il requirente ha comprovato la sussistenza del rapporto di servizio, ha ritenuto fondata l'antigiuridicità della condotta qualificata come dolosa o quantomeno gravemente colposa, nell'utilizzo del badge in modo non conforme alle regole dettate dal legislatore e anche stabilite dalle disposizioni contrattuali di settore (CCNL comparto sanità 2019/2020).

4. A seguito dell'invito a dedurre del 3/9/2024, le difese e le correlate allegazioni documentali non sono state ritenute esaustive; quindi, è stata depositata la citazione in giudizio, ritualmente notificata.

5. Sussistendo le condizioni per l'attivazione del procedimento monitorio ai sensi dell'art. 131 c.g.c. il Presidente della Sezione, con decreto, ha determinato in € 600 la somma da pagare all'erario, trattandosi di addebito di importo non superiore ad € 10.000.

6. La convenuta si è costituita, non accettando entro il termine stabilito la definizione del giudizio monitorio, e contestando gli addebiti mossi nei propri confronti, chiedendo il rigetto delle domande formulate a suo carico, per le ragioni di fatto e di diritto di seguito sinteticamente rappresentate ed eccependo quanto segue.

6.1. Ha presentato istanza di sospensione ex art. 106 c.g.c. in quanto nel caso di specie, allo stato degli atti, è pendente, nei confronti dell'assistita, un processo penale (l'udienza predibattimentale è stata rinviata all'udienza 9 giugno 2025), i cui fatti rappresentati nei capi di

imputazione sono i medesimi che costituirebbero danno erariale e in cui gli IFO si sono costituiti parte civile, chiedendo il risarcimento delle medesime voci di danno per le quali agisce la Procura erariale. Ha rappresentato inoltre che, proprio in virtù del procedimento penale, il procedimento disciplinare a suo carico è stato sospeso.

6.2. Ha eccepito in via preliminare la prescrizione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, legge n. 20 del 1994, argomentando con riferimenti giurisprudenziali, in quanto gli IFO stessi hanno sporto la denuncia-querela essendo a conoscenza dei fatti di causa e quindi avendo a disposizione anche i tabulati delle presenze in servizio dell'infermiera, elementi che hanno trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, venendo meno all'obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione, previsto dall'art. 52 c.g.c, mentre il fascicolo istruttorio è stato aperto solo in data 24 maggio 2022, dopo aver appreso la notizia da alcuni giornali. Pure l'Ufficio Procedimenti Disciplinari degli IFO ha aperto il procedimento disciplinare solo con nota Prot. n. 00152 del 6 giugno 2024. Ritiene peraltro che l'assenza di un professionista

sanitario, sia esso infermiere o tecnico radiologo, sarebbe stata constatabile evidenziata dal fatto che determinati servizi e/o cure non si sarebbero potuti svolgere.

6.3. Ha eccepito nel merito l'infondatezza dell'azione contabile per mancato adempimento dell'onere probatorio e genericità delle contestazioni delle voci di danno. Ha ritenuto che non sussista prova dell'asserito disservizio procurato, nulla essendo emerso dal fascicolo delle indagini preliminari a carico della convenuta ed essendo stato sospeso il procedimento disciplinare proprio per insufficienza degli elementi. Non vi sarebbe prova a suo avviso dell'impegno lavorativo ulteriore, rispetto alla gestione dell'ordinaria amministrazione che ha visto coinvolte unità di personale IFO, afferenti prevalentemente alla UOC Affari Generali ed alla UOC Risorse Umane, non potendo la domanda fondarsi su prove presuntive o indiziarie. Non è provato lo svolgimento di un servizio carente delle sue qualità essenziali né contestata alcuna circostanza inerente allo svolgimento del servizio o che abbia causato una comprovata riduzione dell'efficienza. Non risultano,

inoltre, segnalazioni o lamentele dei pazienti che, in detti giorni, avrebbero dovuto effettuare una visita o una determinata cura. Ciò a maggior riprova che nessun disservizio è stato causato dal . per il quale la convenuta ha timbrato. Ha affermato che era realmente presente come attestato dalla coordinatrice di settore. E sulle presenze del ha chiesto l'assunzione di testi nella persona della coordinatrice nel centro MST, UOSD MST e Dermatologia Tropicale degli IFO, in cui presta servizio il convenuto, ove vi sono esclusivamente ambulatori, aperti solo nell'orario antimeridiano. Il infine ha usufruito del servizio mensa, come attestato dalla timbratura.

6.4. Ha affermato l'assenza dell'elemento soggettivo, essendo a suo avviso da escludere la sussistenza del dolo o della colpa grave in capo al lavoratore che attesta la presenza altrui, consapevole dell'effettività della stessa, come nel caso odierno.

6.5. Tutto ciò, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore dei difensori antistatari.

In via istruttoria, ai sensi degli art. 94 e 98 c.g.c., ha chiesto l'ammissione della prova per testi.

7. Il Pubblico Ministero ha depositato la requisitoria per la discussione orale del giudizio.

Ha nello specifico affermato che:

a) quanto contestato in citazione risulta comprovato nella relazione dei carabinieri della Stazione Carabinieri di Roma;

b) quanto all'eccepita prescrizione, secondo i principi generali dettati dal Codice civile (art. 2932), la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso di responsabilità erariale, la prescrizione comincia a decorrere quando la fattispecie dannosa si presenti all'attore pubblico in tutti i suoi tratti essenziali;

c) ha ritenuto che l'onere della prova sia stato pienamente assolto, atteso che l'azione si è integralmente basata sulla segnalazione di danno erariale, come comunicata dagli IFO con nota 0008486 del 17.06.2024.

d) di contro ha evidenziato che l'unica documentazione prodotta in sede di invito a dedurre

(la dichiarazione della dott.ssa . , nuovamente allegata alla costituzione in giudizio, è stata oggetto di supplemento istruttorio da parte della Procura (prot. 939 del 30.01.2025) pur valutando tale dichiarazione non attendibile, resa a circa 5 anni di distanza dai fatti contestati). Il requirente difatti ha invitato la Direzione Generale degli IFO a puntuali e mirati accertamenti istruttori; all'esito degli stessi, tuttavia, il datore di lavoro pubblico IFO (e quindi l'unico detentore di scritture e/o mezzi di prova comparativi) non ha ritenuto tale dichiarazione idonea a giustificare *"una revisione descrittiva e contabile della relazione già fornita"*;

e) ha quindi concluso, in via principale, per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate con l'atto di citazione, previo rigetto dell'istanza di sospensione ex art 106 c.g.c, rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'azione e rigetto delle istanze istruttorie formulate;

f) in via meramente subordinata, in caso di istruttoria la Procura ha formulato istanza ai sensi dell'art. 94 c.g.c. affinché il Collegio domandi al datore di lavoro (IFO), nella persona del Direttore Generale con facoltà di delega, la valutazione circa

la veridicità ed attendibilità della documentazione prodotta da controparte. In via ulteriormente subordinata e consequenziale alla precedente, la Procura ha chiesto al Collegio di demandare conseguentemente al datore di lavoro (IFO), nella persona del Direttore Generale, con facoltà di delega, la valutazione circa l'eventuale ricalcolo orario e la connessa ri-quantificazione del danno patrimoniale contestato.

8. All'odierna udienza, la Procura ha richiamato quanto già dedotto negli atti introduttivi e nella requisitoria già depositata, insistendo per le conclusioni già rassegnate. La difesa della convenuta ha insistito per la sospensione pregiudiziale penale, essendo il procedimento ancora in fase predibattimentale, e comunicando che le prossime udienze penali sono fissate il 6 ed il 25 novembre prossimi. Ha ribadito altresì la presenza in servizio del , attestata dai medici del settore, in assenza di segnalazioni contrarie o di investigazioni probanti, eventualmente da verificare con l'assunzione di testi. Ha insistito nella prescrizione e nel rigetto della domanda. Il Pubblico Ministero ha replicato in ordine all'antigiuridicità

dello scambio del badge personale al fine di attestare la presenza altrui.

9. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

DIRITTO

1. La vicenda in esame concerne un danno erariale da disservizio, causato dalla dipendente alla struttura sanitaria pubblica IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri, amministrazione pubblica di appartenenza, con condotta dolosa, consistente nell'utilizzo fraudolento del badge altrui al fine di attestarne la presenza al lavoro.

2. Va in primo luogo scrutinata la richiesta di sospensione del giudizio contabile ex artt. 106 c.g.c. in attesa di definizione del giudizio penale, formulata dalla convenuta. La richiesta deve essere respinta. È pacifica la piena autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale, atteso che diversi sono i beni giuridici tutelati e le finalità perseguite. La Corte di Cassazione, in tema di responsabilità erariale, ha affermato che la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall'altro, sono

reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale" (*ex plurimis* Cassazione Sent. n. 14230/2020). Alla luce del nuovo codice di giustizia contabile è acclarato che i rapporti tra processo contabile e processo penale sono improntati al principio di separatezza (C.d.c. SSRR Ord. n. 2/2020), potendo il giudice contabile trarre anche dalle sole risultanze istruttorie del procedimento penale autonomi apprezzamenti e convincimenti (C.d.c. Sez. Giur. Lazio sent. n. 396/2021 e n. 443/2021). La connessione logico giuridica imprescindibile necessaria per la sospensione non si riscontra nel caso odierno, attesa la sussistenza materiale dei comportamenti ascritti che risulta visibilmente acclarata in quanto emergente, tra l'altro, dagli allegati atti dell'indagine penale. Va anche evidenziato che per la contestazione del danno da disservizio, pur se la vicenda è riconducibile alle previsioni di cui all'art. 55 quater e 55 quinquies d.lgs. 165/2001, per l'improprio utilizzo del badge per attestare la presenza altrui, si ritiene sufficiente il compendio probatorio depositato in atti attestante i fatti contestati, sintetizzato nei

riscontri anche visivi fra dipendente e tesserino utilizzato (immagini estrapolate dai sistemi di video-sorveglianza all'uopo installati). Di contro non è provata la reale presenza in servizio del per il quale ha timbrato, non ritenendo le dichiarazioni del responsabile di settore, rese ora per allora, attestanti la "presunta presenza", sulla base della non avvenuta sostituzione del dipendente, quale regola di servizio in caso di assenza.

3. Passando al merito, in via preliminare, la Sezione deve farsi carico di esaminare l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria esercitata dalla Procura regionale per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994 che, come noto, recita: *"il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta"*. L'eccezione di prescrizione non trova qui fondamento: pur se l'amministrazione ha proceduto a presentare la denuncia in data 12 giugno 2018, in essa venivano segnalate alcune anomalie nelle timbrature in entrata ed in uscita di un altro

dipendente (all. 8421352 CD01 penale). Solo dopo una complessa attività investigativa è stato possibile ipotizzare l'esistenza di un ramificato e diffuso sistema di illegalità esistente tra i dipendenti degli IFO, finalizzato alla falsa attestazione della presenza dei medesimi sul luogo di lavoro, e di conseguenza le indagini si sono estese a carico di molti altri dipendenti. Quindi, quantomeno per la fattispecie odierna di timbratura al posto di altro dipendente per attestarne la presenza, appare inequivocabile la sussistenza di un doloso occultamento e solo con il reale disvelamento dei fatti a chiusura delle indagini penali la vicenda così delineata è stata compiutamente "scoperta" nei suoi elementi essenziali: in altri termini, solo con l'avvenuta conoscenza, da parte dell'attore pubblico, dopo la chiusura delle indagini e del decreto di citazione diretta in giudizio del 26 febbraio 2024, emesso nell'ambito del procedimento penale n.36993/2018 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Per consolidata giurisprudenza tale data segna, quindi, il *dies a quo* del decorso della prescrizione quinquennale, che risulta tempestivamente interrotta in data 3 settembre 2024

con la notifica dell'invito a dedurre (cfr. sez. Toscana sent. n. 330\19; Corte dei conti sez. Lombardia sent. n.301/2019; Sez. Piemonte sent. n. 228/22).

4. Nel merito, la domanda è parzialmente accolta.

5. Il Collegio, in primo luogo, ritiene che sia sussistente il rapporto di servizio, essendo incontestato che la convenuta sia dipendente degli IFO.

6. La fattispecie è inquadrabile, come dedotto nella prospettazione attorea, nella previsione normativa contemplata dall'art. 55-quinquies del d.lgs. 165/2001, introdotto nel TU dall'art. 69 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

La norma, difatti, prevede che è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600 il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia. Il comma 2 prosegue disponendo

che il soggetto "è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine, di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater".

Il Collegio ritiene che l'utilizzo del tesserino elettronico di altri dipendenti pubblici per attestarne la presenza in ufficio sia causativa del danno da disservizio e che sia sussistente il nesso causale fra la condotta ed il danno.

Difatti, con la propria condotta violativa dell'art. 55 quater, comma 1 bis, del d.lgs. 165/2001 la dipendente ha attestato la falsa presenza in servizio del dipendente , mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, in violazione oltre che della normativa primaria (legge 724/1994 art. 22 co.3) e di quella innanzi richiamata, anche del CCNL di settore. Al riguardo, va sottolineato che si è consolidata l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale fra le "altre modalità fraudolente" che integrano il delitto di falsa attestazione della presenza in servizio di dipendenti di una pubblica amministrazione, previsto dall'art.

55-quinquies, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rientra l'abusiva timbratura del proprio o dell'altrui "badge", ovvero la consegna del proprio "badge" a colleghi per risultare falsamente in servizio o l'utilizzo del tesserino elettronico di altri dipendenti pubblici per attestarne la presenza in ufficio (Cass. penale, sez. II sent. n. 45106/2019, n.29674/2021 e Sez. III sent. n. 36711/2021). La Suprema Corte ha sostenuto che l'irregolare utilizzo dei sistemi di rilevazione delle presenze e la mera possibilità del falso o dell'inganno, a prescindere quindi dalla verifica in concreto della presenza in ufficio, integra il reato di falsa attestazione della presenza in servizio di dipendenti di una pubblica amministrazione. Peraltro, "prestandosi alla timbratura per conto di terzi, il dipendente elude volontariamente il sistema di controllo della presenza in servizio del collega in favore del quale attesta la presenza, e pur non essendo in grado di accertare se il collega stesse lavorando in quel momento, accetta il rischio di attestare la falsa presenza" (Cass. Sez. III penale n.21251/2022). Pertanto, l'elemento soggettivo del dolo appare incontrovertibile nell'odierna fattispecie.

A prescindere dalla valenza penale ovvero dall'esito disciplinare della vicenda, il Collegio ritiene che il danno da disservizio si sia comunque verificato per le attività espletate e le spese sostenute dall'amministrazione nella vicenda, in adesione all'indirizzo pretorio che esclude la risarcibilità del c.d. danno "*in re ipsa*", dovendosi necessariamente asseverare puntualmente che le condotte addebitate abbiano effettivamente determinato un disservizio nell'organizzazione della P.A.. Nel caso di specie ciò è attestato dalla documentazione versata in atti ed esposta nella prospettazione della Procura regionale.

Tuttavia, il Collegio, ritiene che la quantificazione del danno vada ricalibrata in relazione all'entità delle condotte (n.7 episodi) e che quindi debba supplire un criterio equitativo, ritenendo più congruo valutare in € 300 l'incidenza dell'attività espletata per la difesa nella costituzione di parte civile nel penale (ipoteticamente indicata dall'amministrazione nell'importo totale di € 30.000) e dell'attività di indagine -collegata a quella nei confronti del Levi-, propedeutica ai riscontri effettuati dall'amministrazione.

7. Tutto ciò considerato, la domanda è parzialmente accolta. Per l'effetto la Sig.ra _____ è condannata al pagamento, in favore degli IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IRE-ISG, della somma di euro 300, comprensiva di rivalutazione ed interessi, oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

8. Alla soccombenza e alla conseguente condanna della convenuta segue l'obbligo, per la stessa, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna la sig.ra _____, come in epigrafe identificata, al pagamento in favore degli IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IRE-ISG della

somma di € 300 (trecento/00) comprensiva di rivalutazione ed interessi, oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Condanna la convenuta altresì al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza, in applicazione dell'art. 31, comma 5, del Codice di giustizia contabile.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati

identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.

L'Estensore	Il Presidente
Alessandra Sanguigni	Antonio Ciaramella
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 21 luglio 2025

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota

f.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETARIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 266,47 (duecentosessantasei/47).

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente



Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per il Lazio

Si attesta che il presente documento informatico è copia conforme al documento digitale depositato agli atti di questa Sezione Giurisdizionale, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23 bis e s.m.i.

IL DIRIGENTE
Sebastiano Alvisè Rota
F.to digitalmente

Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale Lazio
Settore Pubblicazioni

€ 16,00 imposta di bollo forfettaria (euro sedici/00), posta a carico del soccombente indicato in decisione.
Roma li 21.07.2025

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
F.to digitalmente